

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA INTERCULTURALE

PREMESSA

Gli strumenti utili all'accoglienza degli studenti con background internazionale hanno la funzione di sensibilizzare la comunità scolastica all'interculturalità e di supportare l'azione amministrativa della scuola.

Le diverse provenienze della nostra popolazione studentesca e la diversa sensibilità culturale che arricchiscono il nostro Istituto, ci pongono necessariamente di fronte ad un cambio di prospettiva e di nuove sfide che non si limita alla mera distinzione operata sulla base della cittadinanza.

Statisticamente gli studenti che hanno un background migratorio, ove non supportati da famiglie benestanti, raggiungono mediamente livelli scolastici inferiori e sono maggiormente soggetti alla dispersione, sia per motivi culturali, sia per le maggiori difficoltà dovute al gap linguistico e/o per mancanza di supporto esterno alla scuola.

La possibilità di successo formativo degli studenti con background migratorio, in tutti i campi del sapere, è fondamentale per realizzare una società in cui non si creino anche nel lungo periodo differenze sociali riconducibili alla propria origine.

Se le pari opportunità di crescita formativa e professionale sono aperte a tutti i bambini/adolescenti, in egual misura ne beneficia tutta la società civile e si limitano situazioni di segregazione e scontro sociale.

Nella nostra funzione di orientamento in entrata dobbiamo essere di supporto ai/alle ragazzi/e ed ai loro genitori, affinché facciano scelte consapevoli e inclini ai loro desiderata senza che a scegliere per loro sia il passato, inteso come provenienza, e non il futuro, il nostro Paese e l'UE di cui questi ragazze/i sono e saranno parte integrante.

E' importante sottolineare, nell'azione orientativa e didattica, la capacità della nostra scuola di attivare canali di didattica personalizzata e interculturale che favoriscano il successo formativo di ognuno dei nostri studenti.

COS'È IL PROTOCOLLO ED A CHI SI RIVOLGE

Il protocollo di accoglienza interculturale è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti, a servizio dei docenti e del personale amministrativo della scuola, utile a facilitare l'ingresso e l'accoglienza degli studenti con "*background*" migratorio, in linea con la normativa vigente.

Il protocollo è altresì strumento pedagogico e didattico che la nostra scuola intende condividere con l'intera comunità scolastica al fine di porre l'accento su particolari situazioni di difficoltà e sugli strumenti utili ad affrontarli al fine di curare l'unicità biografica e relazionale degli studenti

In particolare si rivolge alle/agli studentesse/i¹

- con background migratorio
- con ambiente familiare non italofono o parzialmente italofono
- arrivate/i con adozione internazionale

Il protocollo di accoglienza interculturale è un documento in cui vengono delineate le indicazioni per:

- l'iscrizione e l'inserimento a scuola
- i compiti ed i ruoli degli operatori scolastici
- le fasi dell'accoglienza e le strategie da seguire per l'inclusione
- gli interventi, ove necessari, di italiano L2
- i rapporti con il territorio per favorire un'educazione interculturale.

Il protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso e, in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola.

FINALITÀ

Le finalità del protocollo sono le seguenti:

- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni con background migratorio
- Facilitare l'ingresso a scuola degli alunni di altre nazionalità
- Favorire un clima di accoglienza e attenzione alla relazione in modo tale da prevenire ed eventualmente rimuovere i possibili ostacoli offrendo pari opportunità.
- Agevolare la formazione di un contesto interculturale
- Porre in essere le condizioni per stimolare e permettere la relazione con le famiglie di origine.
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole, e anche tra scuola e territorio, sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.
- Specificare le diverse fasi dell'accoglienza ed i compiti dei vari operatori scolastici
- Migliorare le competenze linguistiche degli allievi internazionali (lingua ITABASE e ITASTUDIO)
- Sviluppare l'educazione interculturale dentro e fuori dalla scuola.

SOGGETTI COINVOLTI

L'adozione del Protocollo impegna i docenti della Scuola ad un'assunzione collegiale di responsabilità. Gli insegnanti sono tenuti a costruire un contesto favorevole all'intercultura e all'ascolto delle

¹ Il documento **non si applica** agli studenti in mobilità internazionale temporanea, per i quali si rimanda alle specifiche "Linee Guida per la Mobilità Studentesca Internazionale Individuale".

diverse storie personali e devono promuovere una reale collaborazione tra scuola e territorio. Sono altresì tenuti alla valutazione collegiale dei Bisogni Educativi Speciali dei singoli alunni e alla pianificazione del percorso di studi personalizzato.

L'adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in collaborazione/sinergia per ottimizzare le risorse e adottare forme di comunicazione efficaci tra le diverse figure coinvolte:

- Dirigente Scolastica/o;
- Commissione Accoglienza Interculturale;
- Docente Referente Intercultura
- Segreteria Didattica;
- Referente alunni adottati (anche per il supporto in caso di adozioni internazionali)
- I docenti tutti, ed in particolare coloro che hanno studenti con background migratorio nelle proprie classi.

ORGANIZZAZIONE, COMPITI E ATTIVITA'

Il protocollo prevede la costituzione di una Commissione Accoglienza Interculturale e la nomina di un Referente Intercultura che si occuperanno della fase comunicativa e relazionale, di iniziative e progetti relativi all'insegnamento dell'Italiano L2, del supporto ai Consigli di Classe nell'azione didattica; l'individuazione di un Referente della Segreteria Alunni e la collaborazione di tutto il corpo docente per quanto riguarda l'implementazione delle azioni didattico educative e la predisposizione dei piani didattici personalizzati.

COMMISSIONE ACCOGLIENZA INTERCULTURALE

Nell'ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all'art. 45, il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione Interculturale come gruppo di lavoro e articolazione dell'Organo Collegiale di Istituto per l'inserimento degli alunni con *background* migratorio.

La commissione Interculturale è un gruppo di lavoro, con competenze di carattere programmatico, gestionale e consultivo rispetto agli alunni e alle alunne con background migratorio

La commissione interculturale si riunisce periodicamente in una prospettiva di condivisione, confronto, progettazione e secondo necessità.

La Commissione Accoglienza Interculturale è formata da:

- Dirigente Scolastica/o
- Docente Referente Intercultura
- Docente Funzione Strumentale Area 3.a
- Altro docente plurilingue
- Docente referente alunni adottati
- Referente ATA Segreteria Alunni

- La Commissione è aperta alla collaborazione di tutti i soggetti interessati (altri docenti e personale della scuola, studenti, associazioni ed Enti Locali, genitori) disponibili a supportare l'istituzione per le attività interculturali)

Compiti/Attività

La Commissione Accoglienza Interculturale si impegna a:

- Redigere il Protocollo di Accoglienza Interculturale e a rivederlo tutte le volte che sarà necessario
- Promuovere e favorire l'interculturalità nella scuola e fare rete con il territorio
- Accertare il livello culturale degli alunni stranieri
- Predisporre schede di rilevazione e misurazione della competenza linguistica, materiale bilingue, schede di valutazione dei laboratori
- Costituire un Centro di Documentazione d'Istituto sull'Intercultura, con materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti
- Incontrare/relazionare con le famiglie, con l'aiuto di un mediatore linguistico (ove necessario)
- Monitorare gli alunni coinvolti, verificando l'utilità degli interventi programmati
- Esprimere un parere relativamente alla scelta della classe e della sezione in cui inserire lo studente straniero neo arrivato

REFERENTE INTERCULTURA

Il Referente Intercultura è un docente nominato dal Collegio dei docenti, tra coloro che hanno competenze nell'abito della multiculturalità, e/o degli interventi sulla dispersione scolastica e/o in Italiano L2 oppure è un docente plurilingue.

Il referente Intercultura si occuperà di

- Organizzare le varie attività da svolgere nell'ambito della Commissione Accoglienza Interculturale.
- Progettare e coordinare gli interventi per l'apprendimento e il potenziamento dell'Italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio), preferibilmente su più livelli ed in base alle risorse disponibili.
- Collaborare con i Consigli di Classe che accolgono studenti con background migratorio.
- Intervenire da supporto rispetto alle difficoltà incontrate dagli studenti destinatari del presente protocollo, dalle loro famiglie su segnalazione e in collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe.
- Avvalersi della collaborazione di alunni della classe o dell'istituto, che possano svolgere la funzione di tutor o supporto, possibilmente della stessa nazionalità dell'alunno da inserire come nuovo iscritto (NAI)

- Monitorare i risultati ottenuti, in itinere e in fase conclusiva dell'anno scolastico, da condividere con la Commissione Intercultura e da presentare al Collegio dei Docenti a fine anno.
- Supportare il Referente per la Mobilità Studentesca Individuale nell'organizzazione delle attività di Italiano L2.
- Predisporre percorsi di recupero per gli alunni delle classi prime provenienti da famiglie con difficoltà nella conoscenza della lingua italiana

SEGRETERIA ALUNNI

La Segreteria alunni si occuperà di:

- Effettuare le pratiche relative all'iscrizione
- Collaborare, per la parte di sua competenza, nella preparazione della documentazione richiesta dalle Istituzioni.

CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe si occuperà di:

- Favorire l'inserimento e l'inclusione nella classe dell'alunno con background migratorio
- Individuare modalità di facilitazione linguistica per ciascuna disciplina
- Prendere informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che sono attuabili, sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico ed extrascolastico
- Favorire l'uscita dello studente interessato dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in Italiano L2 o altra attività attinente al presente protocollo.
- Segnalare, attraverso il proprio coordinatore di classe, gli studenti con difficoltà linguistiche al Referente Intercultura.

FASI DELL'ACCOGLIENZA

1. Fase Amministrativa - Burocratica
2. Fase Relazionale - Comunicativa
3. Fase Educativa- Didattica

1. FASE AMMINISTRATIVO BUROCRATICA

ISCRIZIONE

Questa fase verrà seguita da un incaricato della segreteria che si occuperà dell'iscrizione degli alunni stranieri in modo continuativo, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali per l'interazione con cittadini stranieri, (un secondo incaricato, verrà comunque formato per supplire in caso di assenza del primo referente).

Questa fase rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri/tutori legali con l'istituzione.

Al fine, quindi, di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e informativo, è opportuno che gli incaricati della segreteria facciano parte della Commissione di Accoglienza Interculturale e siano sensibilizzati riguardo alle criticità che possono presentarsi al primo contatto con la scuola.

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. Sin dall'iscrizione è necessario ottenere una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno ed una stretta collaborazione con la famiglia/tutore per la definizione di un buon percorso formativo.

E' importante sottolineare che in Italia l'obbligo scolastico riguarda anche i minori stranieri indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia. L'iscrizione dei minori stranieri può avvenire in qualsiasi momento dell'anno scolastico, anche per quegli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità. Tali alunni verranno iscritti in attesa di regolarizzazione:

"I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva."

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.”

(omissis) (Art. 45 comma 1 - D.P.R. 394/1999)

Si precisa che **l'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.**

Compiti dell'impiegato amministrativo

Al momento dell'iscrizione, la segreteria acquisisce i documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni

- Modulo compilato di iscrizione della scuola;
- Documenti anagrafici (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza),
- Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni obbligatorie effettuate²
- Documenti attestanti gli studi compiuti nel paese d'origine o la dichiarazione di un genitore, o di adulto responsabile del minore, attestante la classe ed il tipo d'Istituto frequentato³.
- Opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- Informare la famiglia sull'organizzazione generale della scuola, consegnando, se possibile documentazione bilingue (ad esempio il Piano dell'offerta formativa);
- Informare i genitori che intercorrerà circa una settimana tra l'atto dell'iscrizione e l'effettivo inizio della frequenza;

² Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 forniscono indicazioni circa i documenti sanitari da richiedere al momento dell'iscrizione del minore straniero: “La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. E' importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza”.

³ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati”. Come ricordato dalle Linee guida del 2006, il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.”

- Fissare il primo incontro con la Commissione Accoglienza Interculturale (e/o con il Referente Intercultura) e comunicarne ai genitori la data;
- richiedere il recapito telefonico della famiglia o di una persona che possa fungere temporaneamente da tramite.

Per le diverse casistiche relative alle iscrizioni degli studenti minorenni presso le scuole secondarie di secondo grado si fa riferimento a quanto indicato di seguito:

“Per quanto riguarda l’accesso al secondo ciclo, l’art. 1, co. 12, del D. Lgs. n. 226/2005 stabilisce che “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”.

Con nota prot. n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell’Istruzione ha però rilevato che trattasi di una “norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado [i quali], per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”, (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014; circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014; nota del MIUR n.375 del 25 gennaio 2013.)

Si ricorda che i minori comunitari e i minori stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono, se lo vogliono, richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale l’equipollenza della licenza di scuola secondaria di primo grado conseguita nel paese d’origine, che determina l’equivalenza di tale titolo di studio, a tutti gli effetti giuridici, al titolo conseguito nelle scuole italiane. Tale dichiarazione, tuttavia, non è necessaria per il proseguimento degli studi sottolineando come tale disposizione operi “su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l’ingresso dell’alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento”.

Il Ministero ha, dunque, chiarito che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso nel nostro sistema scolastico, privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nella stessa nota, il Ministero precisa che, nel caso di minori che siano ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (dunque tutti i minori infrasedicenni), l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 45, del D.P.R. 394/1999/18, mentre nel caso di minori che non siano più sottoposti all’obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l’art. 192, del D.Lgs. n. 297/94. Tale articolo stabilisce che “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso

consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”.

Secondo il Ministero, dunque, “il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione” (nota n.465/2012).

Con riferimento a tali casi, la nota del MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisa che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l’interessato potrà alternativamente richiedere l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia”.

*Resta fermo il principio in base a cui i minori stranieri o comunitari che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, anche presso un CTP, hanno diritto di iscriversi nella scuola secondaria di secondo grado a condizioni di parità con i minori italiani, e dunque la loro iscrizione non può essere rifiutata in base alla valutazione delle competenze in ingresso. Si sottolinea come le indicazioni contenute nelle sopra citate note del MIUR siano indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali e ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, mentre l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale è regolato da disposizioni regionali e provinciali che possono parzialmente discostarsi dall’orientamento espresso dal Ministero dell’Istruzione.” **Minori stranieri e diritto all’istruzione e alla formazione professionale – Sintesi della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali (aggiornata con le Linee Guida del MIUR del febbraio 2014) ASGI***

La determinazione della classe non avverrà al momento dell’iscrizione in segreteria, ma successivamente, ove necessario, alla delibera del collegio docenti, sentito il parere della commissione intercultura.

2. FASE RELAZIONALE-COMUNICATIVA

PRIMA CONOSCENZA

Il primo incontro con gli alunni stranieri e i loro genitori/tutori e lo studente interessato coinvolgerà il Referente Intercultura e altri membri della Commissione Accoglienza Interculturale se disponibili.

La fase della prima conoscenza ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni sul curriculum scolastico e sulla biografia dello studente al fine di prendere decisioni adeguate in merito all'inserimento ed all'accoglienza dello studente.

Durante i colloqui si procederà alla compilazione dell'**Allegato 1 - Biografia Conoscitiva dello Studente** che sarà parte integrante del piano didattico personalizzato, ed alla somministrazione del **Test di Livello Italiano L2**, se necessario.

La fase della prima conoscenza ha lo scopo di raccogliere informazioni di merito sull'alunno, che consentiranno di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui inserire lo studente, sia sui percorsi personalizzati che potrebbero essere attivati.

È importante infatti che la scuola si conceda il tempo necessario (circa una settimana) per prendere decisioni ponderate sull'inserimento, per preparare la classe prescelta ad accogliere il nuovo arrivato e per attivare specifici interventi di facilitazione dell'apprendimento della lingua italiana (ove possibile).

3. FASE EDUCATIVA-DIDATTICA

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE E ALLA SEZIONE

Assegnazione alla Classe

La commissione interculturale

- visiona e riflette sulla documentazione prodotta, sulle disposizioni legislative, sulle informazioni raccolte durante i colloqui con la famiglia, o i responsabili del minore, e con lo studente, sugli esiti delle, eventuali, prove d'ingresso e sulle conoscenze, competenze e abilità tenendo conto dell'età anagrafica;
- cura l'inserimento in una classe di coetanei, là dove possibile, favorendo i rapporti "tra pari" al fine di prevenire il rischio di dispersione scolastica.

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica".

Fatto salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, da parte del collegio docenti, sentito l'eventuale parere della commissione accoglienza interculturale, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". (omissis) (Art. 45 comma 1 - D.P.R. 394/1999)

Nel caso di delibera del Collegio è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

Scelta della Sezione

La Commissione di Accoglienza Interculturale valuta la scelta della sezione in base ai seguenti criteri:

- Numero degli allievi per classe
- Equa ripartizione tra le sezioni, per evitare sezioni con prevalenza di studenti non italofofoni.
- Presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese (poiché può essere sia uno svantaggio sia un vantaggio valutare caso per caso).
- Complessità della classe (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, ecc.).

INDICAZIONI AL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA

Prima accoglienza nelle classi

- Il docente coordinatore del consiglio di classe, informato dal referente intercultura, relaziona al consiglio di classe sul nuovo inserimento
- Il docente in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe, se entra successivamente all'inizio dell'anno.
- Il Consiglio di Classe coinvolge gli studenti ad attivare forme di comunicazione e modalità di condivisione per facilitare l'inserimento
- Il Consiglio di Classe si impegna a concretizzare situazioni che favoriscano un clima classe di collaborazione in cui tutti sono coinvolti nell'accoglienza
- Il Consiglio di Classe potrà avvalersi di strumenti (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali) per promuovere la capacità dell'alunno a sviluppare la lingua per comunicare e successivamente della lingua per studiare, e ove presenti di figure di facilitazione linguistica
- Il Coordinatore di Classe ed il Referente Intercultura cureranno l'inserimento dello studente nel percorso di Italiano L2 (ove attivo)

Compiti del Consiglio di Classe

Il consiglio di classe si occuperà di:

- Nominare un insegnante tutor al fine di favorire l'inclusione del nuovo alunno nella classe
- Individuare modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare affinché l'alunno acquisisca i concetti, in forma orale/scritta, anche con una minima conoscenza dell'italiano.
- Approntare percorsi personalizzati per l'alunno non italofono o con disagio culturale (PDP)

- Collaborare con il Referente Intercultura per favorire la partecipazione alle attività di alfabetizzazione e consolidamento di italiano L2 eventualmente promosse dalla scuola entro i limiti delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato ...). Le attività saranno seguite in orario scolastico e/o extrascolastico, con la previsione della possibilità per lo studente di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati/o di gruppo con alunni non italofoni di altre classi.
- Mantenere i contatti, tramite il tutor con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero.

Si precisa che **ciascun docente** dovrà selezionare i contenuti disciplinari, individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina

ALTRE CASISTICHE LEGATE AL BACKGROUND MIGRATORIO DEGLI STUDENTI

Nelle scuole superiori di secondo grado, capita molto spesso che gli studenti con background migratorio non siano alla loro prima iscrizione nel sistema scolastico nazionale, ciò implica che lo studente con bisogno educativo speciale venga individuato successivamente alla formazione delle classi:

- studenti in transito dal primo al secondo grado di istruzione
- trasferimenti di studenti da una istituzione scolastica all'altra.

In questi è fondamentale il ruolo del Consiglio di Classe, un'attenta osservazione può permettere di individuare difficoltà legate al background migratorio in ambito linguistico/culturale.

Gli studenti che si trovano già all'interno del sistema scolastico italiano transitano direttamente dal primo al secondo ciclo, tramite l'iscrizione online e l'indicazione della cittadinanza non è sintomatico di un disagio e/o difficoltà legato ad un problema linguistico e/o ad un più generale disagio culturale.

A tale scopo nel modulo di pre-iscrizione a far data dall'a.s. 2025/26 verranno richieste informazioni utili agli interventi della commissione accoglienza Interculturale.

Tali informazioni avranno lo scopo di prospettare in anticipo i bisogni formativi individuali e distribuire gli alunni nelle sezioni, in base ai criteri già indicati.

Caso A)

Alunni con cittadinanza non italiana con percorso di studi di primo grado parzialmente o completamente seguito in Italia.

All'avvio dell'a.s. i Consigli di Classe verranno informati riguardo alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana, o con percorso di studi parzialmente seguito in Italia, per sollecitare un'attenta osservazione dello studente.

Tutti i docenti del Consiglio di Classe saranno tenuti ad osservare il livello di conoscenza della lingua italiana ed a informare, per il tramite del proprio coordinatore di classe, il referente Intercultura ed il Referente Funzione Strumentale Area 3a nel caso in cui si dovessero rilevare gap linguistici e/o svantaggio culturale.

Il coordinatore di classe contatterà la famiglia che, con la F.S. area 3a ed il referente Intercultura fisseranno un colloquio di approfondimento, al fine di acquisire la biografia dello studente.

Successivamente si valuteranno le strategie didattiche più opportune al caso e l'eventuale redazione di un PDP.

Caso B)

Aluni con cittadinanza italiana che vivono in un contesto non italofono e/o che non hanno frequentato tutto il primo ciclo di istruzione in Italia.

In caso di cittadinanza italiana, sarà l'attenta osservazione del Consiglio di Classe a valutare richieste di intervento, secondo le modalità già previste per il caso A).

A partire dall'a.s. 2025/2026, nella domanda di pre-iscrizione verrà richiesto:

- L'anno di arrivo in Italia, se studenti provenienti da altri paesi
- Il numero di anni di scolarizzazione nel sistema italiano
- Le lingue madri di appartenenza

ciò permetterà alla commissione intercultura di fare una pre-valutazione nella formazione delle classi, secondo i criteri indicati già indicati per gli studenti NAI e prevedere i possibili strumenti di intervento.

I DOCUMENTI

Per ciascun alunno non italofono saranno predisposti i PDP contenenti:

- Biografia dello studente;
- Eventuale documentazione scolastica pregressa.

L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO E ALTRI APPRENDIMENTI LINGUISTICI

Uno degli obiettivi primari nell'accoglienza degli studenti stranieri riguarda il supporto nell'apprendimento dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, di una buona competenza per assicurare uno dei principali fattori di successo formativo e inserimento sociale.

1. **PRIMA ALFABETIZZAZIONE:** Durante la prima fase, gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione della lingua per comunicare (A1 -A2). Lo studente deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di letto-scrittura.
2. **FASE "PONTE":** di accesso all'italiano dello studio: continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base (A2-B1) e si inaugura l'apprendimento dei contenuti disciplinari

comuni, a partire dalle materie a minor carattere "verbale", contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente accessibili.

3. FASE "DELLA FACILITAZIONE LINGUISTICA: alunno non italofono segue il curriculum comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica (B1-B2)
 - a) Lavoro all'interno della classe nelle varie discipline
 - b) Supporto didattico

Obiettivi relativi alle competenze

Per definire gli obiettivi relativi alle competenze e capacità da conseguire nell'apprendimento dell'italiano L2, ci si atterrà ai livelli comuni europei di riferimento per l'insegnamento delle lingue

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni non italofoeni

La valutazione finale, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei parametri interni dell'Istituto (valutazione sommativa), ma anche delle eventuali condizioni di svantaggio linguistico e di disagio relazionale, tale valutazione sarà quindi effettuata con maggiore flessibilità e individualizzazione (valutazione formativa).

"... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni." **Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri MIUR 2014**

La valutazione dei minori non italofoeni pertanto deve tenere conto del percorso fatto all'interno della scuola, per i quali può essere previsto l'elaborazione di un piano educativo personalizzato

Nella **valutazione intermedia**, in particolare, per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, in uso nella scuola, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso
- gli obiettivi possibili
- i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati
- la motivazione
- la partecipazione
- l’impegno
- la progressione e le potenzialità d’apprendimento

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive
- vero/falso
- scelta multipla con una sola risposta corretta
- scelta multipla con una più risposte corrette
- completamento
- un numero di items ridotti
- tempi di svolgimento più lunghi
- possibilità di consultare testi durante le prove

La valutazione finale è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno e quindi, il Piano di Didattico Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

Gli Esami di Stato

“La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. E’ importante che nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Per l’esame di stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine.” **Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri MIUR 2014**

ADEMPIMENTI AREA SOCIALE

IL MEDIATORE CULTURALE

Il mediatore culturale, quando presente, si occuperà di:

- facilitare la comunicazione tra scuola, ragazzi neoarrivati, le loro famiglie e le altre istituzioni;
- facilitare la comunicazione tra i soggetti principali, favorendo le relazioni e il dialogo;
- offrire consulenza ai ragazzi neo arrivati e alle loro le famiglie per aiutarli a muoversi autonomamente nella nuova realtà sociale;
- promuovere attività per valorizzare le differenze e favorire lo scambio culturale.

IL FACILITATORE LINGUISTICO

Il Facilitatore linguistico, quando presente, si occuperà di:

- insegnare l’italiano della comunicazione e l’italiano dello studio;
- fornire un lessico di base per affrontare, accanto alla classe, alcuni contenuti disciplinari opportunamente semplificati;
- affiancare il Team/il Consiglio di classe nella scelta del materiale adatto.

RAPPORTI CON LE RETI E CON IL TERRITORIO

Nella prospettiva di favorire una progettazione di rete tra i soggetti nel territorio che si occupano di favorire attività di intercultura, l’inclusione e il pieno inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri e delle loro famiglie, l’istituto Olivetti si propone di interagire con i seguenti soggetti:

- le altre istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete a livello di ambito territoriale.
- i servizi offerti dal Comune di Lecce e dagli enti locali del territorio
- le altre agenzie educative e le realtà associative del territorio

Inoltre, data la natura del fenomeno migratorio in continua evoluzione e la molteplicità dei riferimenti normativi, la scuola favorisce, al proprio interno e in sinergia con altri soggetti del territorio, l'aggiornamento continuo sul tema dell'inclusione degli alunni stranieri e dell'intercultura

NOTE CONCLUSIVE E AVVERTENZE

Le presenti indicazioni fanno riferimento alla normativa vigente in fase di rilascio del presente documento, sono una linea guida indicativa e non prescrittiva, per quanto non aggiornato o non indicato prevale la normativa in essere. Sono soggette alle eventuali modifiche normative e vanno integrate con la C.M. riguardante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado emanata annualmente dal ministero di riferimento.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ONU, , adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
- C.M. n.301, 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176)
- C.M. n.205, 2 luglio 1990 – La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale. Educazione Interculturale
- C.M. n.5/94 Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni e grado di minori stranieri privi di permesso di soggiorno
- C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
- Legge n.40, 06/03/1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" sull'iscrizione dei minori stranieri (modificato nel 2023)
- DPR n.394/1999, art. 45 – "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" art. 45: Iscrizione scolastica.
- DPR N. 275 dell'8 marzo 1999– Relativo all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
-
- Legge 53/2003 – Personalizzazione degli Apprendimenti.
- C.M. n.24/2006 febbraio " linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri"

- MIUR 23 Ottobre 2007 – "La via italiana all'intercultura. Le azioni per l'integrazione degli alunni stranieri".
- D.P.R. n. 122/2009 - "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169" art. 1: "... I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".
- Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"
- Nota MIUR prot. 465, 27 Gennaio 2012 - "Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".
- Nota MIUR Prot. 236 /2012 - "Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana".
- MIUR Direttiva Ministeriale, 27 Dicembre 2012 - "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- C.M. n. 8, 6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative";

- Nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 4233 - Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri
- MIUR, Dicembre 2014 - "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati".
- Nota MIUR 09.09.2015, prot. n. 5535 - Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura".
- Legge n.107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
- Legge 7 aprile 2017 n.47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- Documento MIUR 11.12.2017 - "Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine".
- Orientamenti Interculturali - Marzo 2022 - a cura dell'Osservatorio per l'Integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale.

ALLEGATI

1) BIOGRAFIA CONOSCITIVA DELLO STUDENTE

COMMISSIONE ACCOGLIENZA INTERCULTURA

BIOGRAFIA CONOSCITIVA DI

DATA INCONTRO -----

PARTECIPANTI

DOCENTI

FAMILIARI/TUTORI (SPECIFICARE)

----- -----
----- -----
----- -----

BIOGRAFIA CONOSCITIVA DELLO STUDENTE**BIOGRAFIA PERSONALE**

Cognome e nome _____

M F

Data e Luogo di Nascita _____

Nazionalità _____

Paese di provenienza _____

Mese e anno di arrivo in Italia _____

Arrivo in Italia prima del sesto anno di età Sì No

Nazionalità/cittadinanza del padre _____ della madre

Data di arrivo in Italia del padre _____ della

madre _____

Altri componenti del nucleo familiare in

Italia _____

Lo studente/ssa è:

- immigrato con la famiglia
- ricongiunto a famiglia immigrata
- immigrato da solo ("minore non accompagnato")
- nato in Italia da famiglia immigrata
- figlio di coppia mista
- giunto per adozione internazionale (Chi si è occupato del minore fino al momento dell'adozione?)

-----)

- sinto o rom
- altro (specificare):

L'allievo è seguito da qualche specialista Sì No

(specificare) -----

Lo studente e/ o la famiglia sono seguiti dal Servizio Sociale? Sì No

(specificare) -----

È necessario un mediatore per comunicare con la famiglia? Sì No

Ci sono altri familiari nel Paese d'origine? Sì No Se sì, quali?

È previsto un ricongiungimento? Sì No

Il nucleo familiare ha vissuto in altri Paesi?

Il nucleo familiare ha vissuto in altre città italiane?

La famiglia intende stabilirsi per lungo tempo o in modo definitivo nell'attuale comune? Sì No

La famiglia ha progetti per altri trasferimenti in futuro? Sì No Se sì, dove e per quanto tempo?

BIOGRAFIA SCOLASTICA

Nel Paese d'Origine

Numero di anni, ordini e gradi di scuola frequentati:

L'allievo ha portato con sé una documentazione scolastica? Sì No

A quale età ha iniziato la scuola?

Quando inizia e finisce l'anno scolastico?

Qual era il tempo scuola giornaliero? ----- E settimanale?

Discipline studiate:

Disciplina	Numero anni	Ore settimanali	Eventuali note sugli argomenti trattati e sui risultati raggiunti

Gli piaceva andare a scuola nel suo Paese? Sì No

Quanto tempo in media al giorno studiava a casa? -----

Discipline preferite?

Discipline in cui si sono riscontrate difficoltà?

In Italia

Data e località della prima iscrizione, ordine, grado, classe e numero anni di frequenza:

Altre scuole frequentate in Italia (dettagliare come sopra)

C'è corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata? Sì No

Se no: l'allievo frequenta una classe:

superiore rispetto all'età anagrafica di quanti anni è superiore |__|

inferiore rispetto all'età anagrafica di quanti anni è inferiore |__|

L'eventuale ritardo scolastico è dovuto a:

• non ammissioni alla classe successiva Sì No numero bocciature |__|

• (se sì, specificare ordine e classe di non ammissione -----)

• prima iscrizione in Italia ad una classe inferiore all'età anagrafica Sì No numero anni di divario |__|

• ingresso nel sistema scolastico estero in età diversa da quella prevista in Italia Sì No età di ingresso |__|

• interruzione degli studi Sì No n. anni d'interruzione |__|

• altro (specificare) -----

Altre informazioni

L'allievo dispone a casa di un luogo idoneo per studiare? Sì No

Qualcuno lo aiuta nei compiti scolastici? Sì No Se sì, specificare

Possiede un computer/tablet/Smartphone? Sì No Se sì, specificare

Ha accesso alla rete internet? Sì No

Quali attività extrascolastiche ludico-sportive, musicali, di gruppo, ecc. pratica?

Ulteriori

note

L'allievo si avvale dell'IRC?

Sì No

altri alfabeti e scritture (ideogrammi cinesi, caratteri cirillici, arabo, urdu, ecc.): _____

Lo studente frequenta corsi di mantenimento/sviluppo della lingua d'origine? Sì No

(Se sì, specificare ente organizzatore, sede, ecc.)

A che età l'allievo è venuto a contatto con la lingua italiana e in che contesto?

Frequenta attualmente corsi extrascolastici di italiano come L2? Sì No

(Se sì, specificare ente organizzatore, sede, ecc.)

Ha occasioni di contatto con parlanti italiani al di fuori dell'ambito scolastico? Sì No

(Se sì, specificare tipo di contatti, ambito, frequenza, ecc.)

Competenza in italiano L2

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

Da compilare successivamente al test di valutazione.

Competenze	Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere
------------	--

	Livello				
	A1	A2	B1	B2	C1-C2
Comprensione orale					
Comprensione scritta					
Interazione orale					
Produzione orale					
Produzione scritta					

Data Somministrazione _____

Docente Somministratore _____
